

Prot. n. 000000/Tit.06/Cl.03

P.e EDI/2023/00321/SOPR

OGGETTO: NUOVA convocazione conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della l. 241/1990 e art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 come modificato dall'art. 14, comma 8 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con L. 21 aprile 2023, n. 41, finalizzata all'acquisizione dell'autorizzazione ex artt. 21 comma 4 del D.Lgs 42/2004 nonché parere vincolante ex art.146 comma 8 del medesimo D.Lgs. n.42/2004 per l'intervento di:

**Ristrutturazione del chiosco in loc. Lido di Lonato sulla Via Catullo
(SP572) – Fg. 7 mapp. 47**

Richiedente: **COMUNE DI LONATO DEL GARDA**

**Via G. Calini n. 26
25121 BRESCIA
Tel. 030/2896511/5248
sabap-bs@pec.cultura.gov.it
maramicaela.colletta@cultura.gov.it**

**Alla cortese attenzione
Responsabile del procedimento
Arch. STEFANO RIGHETTI
c/o COMUNE DI LONATO DEL GARDA**

**Alla cortese attenzione
Egregio arch. Silvano Buzzi
Silvano Buzzi & Partners
Via Bellini, 9/A
25077 Roè Volciano
buzzipartnerssrl@pec.it
v.buzzi@buzzipartners.it
info@buzzipartners.it**

IL DIRIGENTE

VISTO il progetto redatto dall'arch. Silvano Buzzi inerente la ristrutturazione del chiosco Lido di Lonato, di proprietà del comune di Lonato del Garda, la cui area è situata in località Lido di Lonato sulla via Catullo (ex SP572) meglio identificata catastalmente al foglio 7 mappale 47, pervenuto in data 26/06/2023 con prot. 29559 registrata al numero di pratica edilizia EDI/2023/00321/SOPR/PDC;

CONSIDERATO CHE l'intervento prevede la demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente "Chiosco in località Lido di Lonato", struttura ricettiva per l'utilizzo della spiaggia (bar e spogliatoi). La nuova struttura è prevista sul sedime di quella esistente e propone un nuovo impianto planimetrico che riorganizza gli spazi che caratterizzavano l'edificio esistente come il pergolato, il bar e gli spogliatoi per la spiaggia;

VERIFICATO che l'ambito oggetto di richiesta è sottoposto alle seguenti tutele paesistiche e culturali:

- Bellezze d'insieme, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D. Lgs. 42/2014, con vincolo decretato con D.M. 16/03/1956, e fascia tutelata lago (art.142 Dlgs 42/2004 comma1-lett.b)
- Tutela indiretta, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.Lgs. 42/2004, in quanto ricade all'interno dell'"Ambito sottoposto a tutela indiretta con prescrizioni art. 45 e art. 46 del D.Lgs. 42/2014 e smi", relativo alle aree situate in prossimità dell'Abbazia di Maguzzano, vincolato con Decreto emesso dal Segretariato Regionale per la Lombardia in data 02/07/2015 e disciplinato nelle norme contenute nel citato Decreto come Zona 5;

DATO ATTO che l'area di intervento si colloca nella zona 5, come individuata dal menzionato Decreto del Segretariato Regionale per la Lombardia 02 luglio 2015 e definita all'interno della Relazione Tecnico-scientifica del decreto di vincolo, come di seguito indicato, in estratto :

zona 5) colorata in azzurro, ricomprende due ambiti posti in riva al Lago.

Per il Comune di Lonato del Garda, questa parte del suo territorio costituita da una fascia di terreno delimitata a sud dal tracciato della strada Salò-Desenzano, rappresenta il margine estremo quale unico accesso diretto al lago, si caratterizza per la presenza di una serie di costruzioni di non particolare pregio.

La sua individuazione catastale è la seguente: Comune di Lonato del Garda foglio n. 7, particelle n.: ...omissis 47, omissis.

...omissis ...Nei suddetti ambiti è ammesso il recupero delle volumetrie esistenti (legittime), attraverso la demolizione/ricostruzione e nuova ridefinizione planimetrica, senza alcun incremento di volume e di superficie coperta, rispettando in ogni caso l'altezza massima degli edifici esistenti.

Si ricorda che in considerazione del rischio archeologico, eventuali scavi da effettuarsi in prossimità dell'abbazia dovranno essere preventivamente concordati con la Soprintendenza Archeologica competente di zona.

ATTESO CHE con riguardo al progetto di "ristrutturazione del Chiosco di Lonato, il comune di Lonato del Garda ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in data 14/07/2023 prot. 32800 la domanda datata 11/07/2023 a fine di ottenere il *parere per istanze di autorizzazione paesaggistica con "procedimento ordinario"* - ex art. 146 comma 5 del D.Lgs. 42/2004 e richiesta di autorizzazione monumentale ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004" ;

RICHIAMATA la lettera del 26/09/2023 prot 45138 inviata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia e Bergamo con la quale è stata convocata la conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della l. 241/1990 e art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 come modificato dall'art. 14, comma 8 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con L. 21 aprile 2023, n. 41, finalizzata all'acquisizione dell'autorizzazione ex artt. 21 comma 4 del D.Lgs 42/2004 nonche' del parere vincolante ex art.146 comma 8 del medesimo D.Lgs. n.42/2004 per il progetto in parola;

VISTO il provvedimento del 16/11/2023 prot. 23655, assegnato al protocollo comunale 53763, con il quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia e Bergamo **non autorizza**, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004, il progetto in esame poiché le opere risultano in contrasto con le prescrizioni di tutela indiretta previste dal D.M. 02/07/2015 e, ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n°42, esprime **parere negativo** di compatibilità paesaggistica.

ATTESO che con medesimo provvedimento 16/11/2023 la Soprintendenza precisa il l'autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs 42/2004 e il parere favorevole ai sensi dell'art. 146,

comma 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n°42 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni che dovranno essere recepite nel progetto di cui trattasi:

- Mantenimento dell'ingombro dei volumi fuori terra e del portico. Quest'ultimo dovrà mantenere la definizione di struttura porticata aperta stagionale, priva di vetrate perimetrali, conservando lo stesso passo delle strutture verticali e senza ulteriori campate;
- Mantenimento dell'altezza massima percepita analoga al volume esistente.

VISTA la nuova soluzione progettuale trasmessa dall'arch. Silvano Buzzi in data 16/12/2023 prot. 58746 che recependo le indicazioni contenute nel parere espresso dalla Soprintendenza prevede:

- il mantenimento dell'ingombro dei volumi fuori terra e del pergolato.
- la quota massima di progetto pari a m.68,98 (come da struttura esistente)
- struttura del pergolato priva di vetrate.

VISTO il comma 3 dell'art. 20 del DPR 6/06/2001, n. 380 che, ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio, prevede che qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede con la convocazione della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO, altresì, il combinato disposto dei commi 6, 7 e 10-ter dell'art. 38 della L.R. 12/2005 che, ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio, prevedono:

- (comma 6) nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, lo sportello unico per l'edilizia, convoca, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis, 14 ter e 14 quater della L. 241/1990.
- (comma 7) Il provvedimento finale è adottato dal dirigente dello sportello unico per l'edilizia, entro quindici giorni dalla proposta di provvedimento di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuta emanazione del permesso di costruire è dato immediato avviso agli interessati, nonché notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio.

(comma 10-ter) Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo, la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto proposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi. Il termine di cui al comma 7 decorre dall'esito della conferenza.

VISTO, inoltre, l'art. 25 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 che prevede il ricorso all'istituto della Conferenza di servizi nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali precisando che l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo 21;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 8 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 come convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41 che, modificando l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 avente per oggetto "Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi", prevede che fino al 30 giugno 2024 (anziché 30 giugno 2023), in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, le Amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'art. 14-bis, rilasciando le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e, in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute, il

suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

RITENUTO, al fine di perseguire finalità di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di avvalersi dell'istituto della Conferenza di servizi prevista dall'art. 14 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 - come modificato dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 avente per oggetto *"Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi"* - al fine di acquisire l'autorizzazione ex art. 21, comma 4 del D.lgs 42/2004, e, qualora contenesse prescrizioni incidenti sull'autorizzazione paesaggistica, il parere vincolante previsto dall'art. 146, comma 5 del D.lgs 42/2004 nonché per il rilascio del permesso di costruire;

Tutto ciò premesso

INDICE

La (nuova) conferenza di servizi "decisoria" in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 14 bis della l. 7/08/1990 n. 241 e art. 14 comma 8 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 come convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41, ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione prevista dagli artt. 21 comma 4 e del parere vincolante ai sensi dell'art.146 comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, relativamente all'intervento di:

"RISTRUTTURAZIONE DEL CHIOSCO DI LONATO (PRATICA EDILIZIA EDI/2023/00321/SOPR/PDC)

dando atto che la nuova soluzione proposta recepisce le prescrizioni indicate nel provvedimento della Soprintendenza del 16/11/2023 prot. 23655, assegnato al protocollo comunale 53763, prevedendo in particolare

- il mantenimento dell'ingombro dei volumi fuori terra e del pergolato.
- la quota massima di progetto pari a m.68,98 (come da struttura esistente)
- struttura del pergolato priva di vetrate.

La Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Brescia e Bergamo dovrà trasmettere la propria determinazione perentoriamente entro il giorno

15 FEBBRAIO 2024

RENDE NOTO

Tutta la documentazione tecnica inerente i procedimenti oggetto della conferenza di servizi (autorizzazione monumentale art. 21 del D.lgs 42/2004 e il parere vincolante ex art. 146, comma 5 del D.lgs 42/2004) è depositata presso la sede comunale ufficio Sportello Unico per l'edilizia e attività produttive **ed è visualizzabile sul sito web comunale all'indirizzo** www.comune.lonato.bs.it, selezionando "Sportello unico Edilizia Privata e Attività produttive", "Piano di governo del territorio", entrando in "Conferenze dei servizi" alla voce ***CONFERENZA DI SERVIZI PER L'ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ART. 21 D.LGS 42/2004 E DEL PARERE VINCOLANTE ART. 146 D.LGS 42/2004 PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL CHIOSCO DI LONATO. Gli elaborati*** tecnici sono stati suddivisi nei seguenti procedimenti:

- 01 Chiosco Monumentale art. 21 del D.lgs 42/2004
- 02 Chiosco paesaggistica ex art. 146 del D.lgs 42/2004

In ogni caso tutta la documentazione è scaricabile dal seguente link:

<https://www.dropbox.com/t/gzVgdMhbn70EI2kc>

Si ricorda che ai sensi del comma 7 dell'art. 14 bis della L. 241/1990:

- il termine perentorio non superiore a 15 giorni dalla data della presente, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni
- i lavori della conferenza si dovranno concludere entro 45 giorni dalla data della presente
- previa formale richiesta dell'Ente invitato, viene fissato per il giorno 19.02.2024 alle ore 10,00 la riunione della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona di (cui all'art. 14 ter della L. 241/1990) ai sensi del comma 2, lett. d) dell'art. 14-bis legge n. 241/1990. La seduta si terrà presso la Sala Giunta del Comune di Lonato del Garda..

All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine del 27 febbraio 2024, il Comune di Lonato del Garda procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-bis della L. 241/1990.

Distinti saluti

Lonato del Garda, 30 dicembre 2023



Il Dirigente del Settore dei Servizi Amministrativi,
Cultura e Turismo, Informatica e Smart City,
Urbanistica ed Edilizia e Polizia Locale
(Dott. Michele Spazzini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa